

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 27/06/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35188-la-criminalit-organizzata-nel-diritto-svizzero>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La criminalità organizzata nel diritto svizzero

LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL DIRITTO SVIZZERO

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Definizioni germanofone meta-geografiche di << criminalità organizzata >>

Nel 1990, un' apposita Commissione giuridica del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia di Berna (DFGP), definì << criminalità organizzata >> un gruppo che << con dolo e in modo pianificato, singolarmente o collettivamente, pone in essere atti delinquenziali attraverso cui

1. *disturba le normali strutture sociali*
2. *impone la propria volontà con la violenza, tanto diretta quanto indiretta*
3. *riesce ad influenzare la politica, i mass-media, la Pubblica Amministrazione, l' Autorità Giudiziaria ed il mondo della Macroeconomia >>*

Si tratta di una definizione autentica datata ed incompleta dal punto di vista sostanziale. Dopo gli attentati di New York dell' 11/11/2001, il terrorismo dev' essere sussunto entro le categorie definitorie dei lemmi << criminalità organizzata >>. In special modo, il terrorismo islamico si fonda su presupposti religiosi o, comunque, pseudo-religiosi non contemplati dalla nozione fornita nel 1990 dal DFGP. Inoltre, specialmente nel caso della Mafia sicula, della Camorra campana, della 'Ndrangheta calabrese e della Sacra Corona Unita pugliese, non esistono solo i tre requisiti-cardine ipostatizzati dal DFGP, ovvero l' anti-socialità, la violenza e la corruzione. Altresì, s' hanno da tenere in conto anche connotati sociologici certamente da non sottovalutare. Infatti, nel Meridione italiano, almeno sino ad una ventina d' anni fa, le gerarchie ed i legami interni dipendevano da vincoli di solidarietà intra-familiare deontologicamente indistruttibili nonché inconcepibili nell' Europa nordica. Ovverso, la criminalità organizzata italiana recava dei veri e propri codici sotto-culturali impermeabili ed auto-referenziati. Molti Autori, nella Dottrina degli Anni Duemila, azzardano qualificazioni ermeneutiche senza tenere nella debita considerazione che ogni vincolo criminale associativo, dal punto di vista sia meta-geografico sia meta-temporale, è composto da elementi giuridici, sociologici, economici, ma anche culturali. E' troppo generico e semplicistico soffermarsi monotematicamente sul trinomio illegalità – solidarietà – omertà. Provvidenzialmente, in Svizzera, come pure in Germania ed in Austria, gli Autori parlano della << pericolosità sociale >> dei sodalizi criminali, i quali, nel lungo periodo, silenziosamente sovvertono le regole democratiche della pacifica convivenza collettiva. Taluni Dottrinari, specialmente in Austria, hanno affermato che un vincolo associativo violento a scopo di lucro costituisce la condizione necessaria ancorché non sufficiente per poter parlare di << organisierte Kriminalität >>. P.e., una banda dedita alle rapine è sì un nucleo associativo, ma non sempre organizzato nel senso tecnico e ben più complesso dell' Art. 260 ter StGB svizzero.

Quando la Svizzera non temeva ancora le infiltrazioni socio-economiche delle Mafie, KOLLMAR (1974) sottolineava che il fenomeno della criminalità organizzata presuppone la commissione di reati in gruppo ed in modo accuratamente pianificato, come se si trattasse di un' impresa ordinatamente e professionalmente gestita. Molto più compiutamente, BAUER (1974), quando ancora non era stato introdotto il futuro Art. 260 ter StGB, asseriva che la malavita organizzata non si differenzia dalla micro-criminalità per motivi gerarchici, organizzativi o strutturali, bensì perché un gruppo mafioso è una nuova sotto-cultura, di solito non autoctona, che disturba, più o meno visibilmente, la vita quotidiana della maggioranza della popolazione. Probabilmente, BAUER (*ibidem*) temeva il diffondersi delle criminalità organizzate di origine italica. Nel medesimo anno, KERNER (1974) propone un' esegesi economicistica oltremodo lungimirante. Egli afferma che le consorterie delinquenziali di calibro transnazionale influenzano la Macroeconomia, la Pubblica Amministrazione e l' Autorità Giudiziaria, al fine di controllare monopolisticamente il tessuto commerciale e finanziario di uno Stato sovrano. In effetti, la

violenza, l' intimidazione ed il terrorismo potrebbero essere impiegati per fini ideali e sotto-culturali, come dimostrano le Brigate Rosse italiane, ma, quando la finalità è macro-economica, il crimine organizzato perde ogni aspetto valoriale e diviene uno strumento anti-giuridico per imporre, con l' uso della forza, regole di mercato contrarie al Principio keynesiano della libera concorrenza perfetta. SCHNEIDER (1975), a differenza delle Dottrine ormai superate di KOLLMAR (*ibidem*) e BAUER (*ibidem*), denota che le Mafie sono, sempre ed ovunque, un << *sistema sociale* >> sorto a seguito di processi culturali o, meglio, sotto-culturali. Inoltre, il fine, come nel caso calabro-siculo, è quello di penetrare nella società sino al punto di neutralizzare la legittima potestà della Polizia Giudiziaria e dell' Autorità Giudiziaria. I requisiti dell' organizzazione, della pianificazione e della violenza, secondo SCHNEIDER (*ibidem*), sono conseguenze e non cause. Il vero problema, per una mafia, è riuscire a sottomettere la popolazione in modo alternativo rispetto allo Stato di un determinato territorio. Nulla, nella vita collettiva, dovrà essere più lasciato ai poteri democratici e costituzionalmente fondati. A livello contenutistico, INTERPOL (1975) integra l' interpretazione strutturale e definitoria di SCHNEIDER (*ibidem*) specificando che la criminalità organizzata investe le proprie risorse in ambiti prevedibili e perenni, come la prostituzione, le droghe, il gioco d' azzardo ed i locali notturni. Purtroppo, nei primi Anni Ottanta del Novecento, le definizioni dottrinarie di << *organisierte Kriminalität* >> appaiono lacunose e completamente inidonee. STEINKE (1982) e WERNER (1982) si limitano ad individuare, con molta ripetitività, i connotati della professionalità criminale, delle prospettive delinquenziali di lungo periodo e dello stretto nonché inviolabile rapporto di fiducia reciproca tra gli appartenenti alle cosche malavitose. Manca una contestualizzazione socio-culturale e, parimenti, risulta assente ogni accenno alla pericolosità sociale delle mafie. Anche SIELAFF (1983) osserva che il crimine organizzato non è mai improvvisato o dilettantistico, poiché, al contrario, nulla è lasciato al caso e le strategie delittuose sono sottili, precise e preventivate con cura in ogni minimo dettaglio. STÜMPER (1985) è uno dei primi Autori penalisti germanofoni ad affermare, senza timori reverenziali, che la Mafia, anno dopo anno, corruzione dopo corruzione, è riuscita a farsi strada nel mondo dell' alta finanza, grazie a quello che, nella Criminologia anglo-americana, è oggi definito *white-collar-crime*. Non si tratta, almeno per la Svizzera, di attentati a mano armata e nemmeno di delitti di matrice terroristica. Viceversa, secondo STÜMPER (*ibidem*) siamo (e saremo) di fronte ad un ingresso elegante e silenzioso all' interno degli equilibri bancari, finanziari ed imprenditoriali della Confederazione elvetica. Con toni simili, eppur non meno preoccupati, FERNSTÄDT (1986) denuncia pur' egli un << *influsso nella vita pubblica* >>. A parere di chi redige (cfr. anche con SIELAFF 1989 e KUBE 1990 e CLAGES 1993) i Dottrinari di lingua tedesca maggiormente lungimiranti e sinceri sono senza dubbio BOEDEN & HAMACHER & STÜMPER (1988), i quali non hanno risparmiato critiche, censure ed accuse agli associati per delinquere delle mafie " in giacca e cravatta ". Secondo questi tre co-Autori, la criminalità organizzata non è un simpatico fenomeno folkloristico del Mediterraneo, bensì un insieme di bande armate che << *stanno cercando di mettere in pericolo l' Ordine della Legge e la pacifica convivenza sociale* >> attraverso << *metodi economici e tecniche molto raffinati* >>. BOEDEN & HAMACHER & STÜMPER (*ibidem*) qualificano le mafie come << *industrie del crimine ... operanti a livello internazionale come le grandi imprese ... [esse] nel lungo periodo, direttamente od indirettamente si impadroniscono delle relazioni sociali ... influenzando gli ambiti della vita pubblica (economia, burocrazia e politica) ... con l' uso delle minacce, delle intimidazioni, della violenza, della corruzione ... fornendo alla popolazione droga, alcool, prostituzione, pornografia, gioco d' azzardo ed armi da fuoco* >>. BOEDEN & HAMACHER & STÜMPER (*ibidem*) danno un' immagine realistica, drammatica e cruda delle cricche criminali, ben organizzate e lontane dallo stereotipo cinematografico dell' << *uomo d' onore* >> munito di coppola e lupara. Ormai, anche in Svizzera, le associazioni per delinquere di stampo mafioso si mimetizzano dietro insospettabili operatori di Banca elvetici privi di deontologia professionale. Del resto, dopo la fase stragista del Biennio 1990-1991, la vicina Italia, con molto coraggio, si è liberata e redenta, ma le cellule del malaffare hanno riciclato centinaia di Miliardi di Franchi nei Cantoni svizzeri, con conseguenze disastrose nel lungo periodo, in tanto in quanto una Macroeconomia inquinata ed intossicata da flussi di denaro

provenienti dal crimine è destinata al collasso, tanto morale quanto materiale.

A partire dagli Anni Novanta del Novecento, i gruppi delinquenziali di origine italica sono stati affiancati, in Svizzera, dalle feroci cosche slavo-balcaniche, dagli ex dirigenti dell' Unione Sovietica e dalla Yakuza giapponese. Sicché ROHE (1998) e, pochi anni dopo, ESTERMANN (2002) ribadiscono, come già intuito dalla Criminologia di fine Novecento, che le organizzazioni criminali hanno sviluppato gerarchie meticolose e complesse, che, nel lungo periodo, provocano gravi danni non soltanto a livello macro-economico, bensì anche micro-economico, giacché ogni economia nazionale deve essere fondata sulla base di un coerente Sistema IS / LM non adulterato dai facili guadagni illeciti delle concussioni, dei peculati e del traffico di valuta. Oltre tutto, in Svizzera, il BUNDESRAT (2002) non sottovaluta il nuovo fenomeno del terrorismo medio-orientale, anch' esso munito di un' elevata precisione logistica nella preparazione e nel pregresso finanziamento degli attentati ad eziologia teocratica. Per questi motivi, GLAESNERE & LORENZ (2005) parlano di un lavoro sotterraneo << razionale, continuato e violento >>. probabilmente, il terrorismo islamista, dopo l' 11/11/2001, ha sfatato il falso mito razzista di un' Italia causa unica delle Mafie e della corruzione finanziaria, giudiziaria e politica.

2. Principi ispiratori, struttura e cogenza concreta dell' Art. 260 ter StGB

Art. 260 ter StGB (*Organizzazione criminale*) - introdotto dal n. 1 della Legge Federale del 18/03/1994 ed in vigore dallo 01/08/1994

1. *Chiunque partecipa a un' organizzazione che tiene segreti la struttura ed i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria*
2. *Il giudice può attenuare la pena (Art. 48a) se l' agente si sforza di impedire la prosecuzione dell' attività criminale dell' organizzazione*
3. *E' punibile anche chi commette il reato all' estero, se l' organizzazione esercita o intende esercitare l' attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L' Articolo 3 capoverso 2 è applicabile.*

Tutti gli Autori elvetici, sia francofoni sia germanofoni, recano molte perplessità esegetiche con riferimento all' Art. 260 ter StGB, che non reca certamente la soluzione istantanea e taumaturgica del problema delle mafie straniere nei Cantoni svizzeri (ARZT 2007 ; DEL PONTE 1995 ; NATTERER 2001). Ciononostante, non si può negare la lungimiranza criminologica del Legislatore federale, il quale, dopo gli omicidi Livatino, Falcone e Borsellino avvertiva il concreto pericolo che la criminalità organizzata sicula estendesse, nel lungo periodo, il proprio impero finanziario e sociale al territorio svizzero, appetibile sia per motivi fiscali sia per la tradizionale riservatezza delle Banche nella Confederazione.

Ciononostante, dal 1994 a tutt' oggi, l' Art. 260 ter StGB è stato fattualmente applicato meno dell' equipollente Art. 416 bis Codice Penale italiano. Ad esempio, il Bundesgericht non è riuscito, per ora, a chiarire se i gruppi terroristici islamici siano qualificabili alla stregua di mafie straniere. Inoltre, a livello concreto, molte bande armate sono giudicate come legittimi << gruppi partigiani>> o << movimenti di liberazione >>, il che porta a scontri diplomatici e diatribe politiche. In buona sostanza, l' apparente linearità del testo di normazione succitato è smentita da un' interpretazione dottrinaria, criminologica e giurisprudenziale molto controversa e dibattuta.

Secondo LOBSIGER (1999), la criminalità di stampo mafioso è composta da una <<criminalità politica >> (corruzione, concussione, peculati) e da una << criminalità economica>> (reati bancari, riciclaggio, traffico di valuta, fondi neri, contrabbando). Questi due elementi politico-economici assurgono al rango di atti gerarchicamente e stabilmente organizzati nel momento in cui essi diventano << potenzialmente pericolosi per la società >>. LOBSIGER

(*ibidem*) individua poi tre livelli di allarme sociale. Un primo segnale di destabilizzazione ordinamentale è provocato da cricche delinquenziali moderatamente violente, che si concentrano sul traffico illecito di stupefacenti. Un secondo livello di pericolosità sociale ex Art. 260 ter StGB consiste nel condizionamento delle Piazze Finanziarie. A tal proposito, si pensi alle infiltrazioni malavitose transnazionali nelle Borse, negli Istituti di Credito e nelle Società Fiduciarie del Canton Zurigo, del Canton Ginevra e del Canton Ticino. Infine, un terzo sintomo di presenza della criminalità organizzata consiste nel proliferare delle cosche di grosso calibro, che, mimetizzandosi a mezzo prestanome, riescono ad influenzare l' economia legale ed il commercio di un' intera zona o Regione inter-cantonale. Quest' ultimo caso è quello che reca in sé la forma più elevata di anti-giuridicità e di pericolosità sociale.

Con notevole senso pratico, FALK (1997) invita a non immaginare, nell' interpretazione dell' Art. 260 ter StGB, delitti o stragi eclatanti e nemmeno azioni delittuose intimidatorie visibilmente e pubblicamente anti-sociali. Al contrario, le mafie, comprese quelle slavo-balcaniche, si insinuano nella Pubblica Amministrazione e nella Macroeconomia svizzera con molto tatto, silenziosamente, professionalmente e, ove possibile, per vie indirette nonché insospettabili. E' necessario, tuttavia, prendere atto che le associazioni di stampo mafioso non esitano ad utilizzare violenze fisiche, intimidazioni ed omicidi negli Stati stranieri di provenienza. Del resto, atti stragi e sanguinari, se compiuti in Svizzera, provocherebbero reazioni sociali ed istituzionali che impedirebbero alle mafie estere di proseguire a nascondersi e di recare innanzi quietamente le loro finalità illecite con garbo, cortesia e professionalità. In modo molto simile, anche BESOZZI (2002) e ROULET (1994) sottolineano che la criminalità organizzata evita accuratamente, in Svizzera, di scontrarsi in modo brutale e diretto con le Istituzioni socio-politiche. Pertanto, la corruzione dei Pubblici Ufficiali, la riduzione in schiavitù per fini di meretricio, il narcotraffico e qualsivoglia altra attività criminale si svolgono in modo discreto e financo con parvenze di Legalità astutamente sottili e persuasive.

A differenza del ben più dettagliato Art. 416 bis Codice Penale italiano, l' Art. 260 ter StGB non contiene una definizione criminologica ed esplicita di << organisierte Kriminalität >>. Pertanto, i Lavori Preparatori della Legge Federale del 18/03/1994 ed i successivi Messaggi Parlamentari e Governativi affermano, per via deduttiva, che un' associazione per delinquere è di stampo mafioso qualora, in modo professionale e duraturo, essa commetta i delitti pp. e pp. dagli Artt. 260 quinques StGB (*finanziamento del terrorismo*), 305 bis StGB (*riciclaggio di denaro*), 305 ter StGB (*carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione*) e, soprattutto, 322 ter – 322 septies StGB (*corruzione attiva / corruzione passiva / concessione di vantaggi / accettazione di vantaggi / corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri*). A parere di chi redige, tale definizione, deduttiva ed eminentemente contenutistica anziché strutturale, doveva essere congiunta ad una qualificazione autentica, possibilmente di rango normativo federale. Viceversa, anche nel caso dell' Art. 260 ter StGB, il senso pratico elvetico ha prevalso sui bizantinismi teorici ed intellettualoidi. Tuttavia, la testé menzionata lacuna definitoria lascia uno spazio precettivo troppo ampio al Bundesgericht, i cui Precedenti sono stati e sono impropriamente elevati al ruolo di pronunciamenti normativi a-tipici eppur necessari sotto il profilo interpretativo.

3. Le organizzazioni terroristiche nel contesto precettivo dell' Art. 260 ter StGB

Dopo gli attentati di New York dell' 11/11/2001, il Diritto svizzero ha dovuto affrontare la difficile questione esegetica della distinzione tra << gruppi partigiani / di liberazione nazionale>> e cellule terroristiche nel senso dell' Art. 260 ter StGB.

Secondo DONATSCH & WOHLERS (2004), un' associazione armata e clandestina diviene automaticamente illecita qualora essa impieghi violenza sulla popolazione civile inerme per imporre un nuovo ordine politico confligente con i Principi costituzionali di uno Stato la cui sovranità è indiscussa dal punto di vista internazionalistico. A sua volta, il Bundesgericht, in BGE 131 II 235, BGE 128 II 355, BGE 125 II 569 e BGE 132 IV 132 , ha parlato di << terrorismo >> ex Art. 260ter StGB quando una popolazione non organizzata per fini bellici offensivi o difensivi viene

fatta oggetto di stragi a mezzo di armi da fuoco automatiche, bombe, granate, esplosivi, senza che sia intervenuta una formale dichiarazione di guerra e senza che la popolazione fisicamente colpita reagisca o possa reagire attivamente contro i responsabili delle violenze. Del resto, WÜRMLI (2006) reputa imputabili coloro che, per motivi ideologici, provocano lesioni personali gravi ed omicidi di massa, con armi da fuoco o esplosivi, al di fuori del ben diverso contesto paritario e ragionevole di uno scontro tra eserciti regolari. In modo molto simile, ARZT (2007) ritiene non ammissibile una messa in pericolo della sicurezza e della tranquillità sociale per motivi politici o teocratici recati innanzi da una minoranza extra-parlamentare e clandestina. Nel Messaggio del Governo Federale del 2002 attinente alla Revisione dell' Art. 260 ter StGB, si individuavano almeno tre elementi oggettivi per distinguere il terrorismo dai comitati partigiani. In primo luogo, il terrorista usa sempre e comunque atti di violenza fisica sproporzionati, crudeli, gravi e sistematici, anche su donne ed infanti. In secondo luogo, le cellule terroristiche sono organizzate gerarchicamente e pianificano attentati ad eziologia ideologico-politica o teologica. Infine, il Governo Federale propone di verificare sempre se l' organizzazione in esame sia o non sia sussumibile entro i criteri interpretativi di cui all' Art. 260 ter StGB. Con osservazioni più economicistiche che giuridico-sostanziali, HEINE (2001) e FORSTER (2003) rammentano il comma 1 Art. 260 quinque StGB, che sanziona pesantemente << chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell' intento di finanziare atti di violenza criminali volti ad intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un' organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto >> (norma in vigore dallo 01/10/2003). Tale finanziamento al terrorismo ex comma 1 Art. 260 quinque StGB è, a sua volta, finalizzato alla costituzione di un <<Angstklima>> [clima di panico] presso l' intera cittadinanza. Tuttavia, la L.F. 21/03/2003, nel comma 3 Art. 260 quinque StGB, precisa, a beneficio delle vere e proprie falangi partigiane legali, che <<non costituisce finanziamento di un atto terroristico l' atto volto ad instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto, oppure a permettere l' esercizio o il rispetto dei diritti dell' uomo >>, il che ricorda da vicino la situazione del continente europeo negli Anni Quaranta del Novecento.

Nell' ordinamento federale elvetico, gli Artt. dal 260 ter StGB al 260 quinque StGB, in gran parte novellati dopo gli attentati alle Torri Gemelle nel 2001, sono affidati all' interpretazione giurisprudenziale del Bundesgericht, il quale, con lodevole prudenza, valuta pazientemente ogni singolo caso. P.e., le Brigate Rosse, dopo il *leading-case Ghiringhelli / Bortone* sono state equiparate alle associazioni per delinquere di stampo mafioso (BGE 125 II 569 e BGE 128 II 355). Anche l' ETA basca (Euskadi ta Askatasuna) è stata oggetto di non lievi condanne nel 1993, nel 1994 e nel 2002. Inoltre, sin dal 2002, la Giurisprudenza federale non ha mai esitato ad applicare l' Art. 260 quinque StGB a tutti coloro che, dalla o per la Svizzera, finanziavano, direttamente o a mezzo prestanome, Al Qaida e tutti i gruppi sovversivi filo-islamici, tra cui i sedicenti *Martiri per il Marocco*, i *Martiri per la Jihad* ed altre centinaia di piccole o grandi formazioni terroristiche di ispirazione maomettana. In modo acuto e lungimirante, CASSANI (2003) ha notato che tutte le associazioni eversive manifestano, più o meno esplicitamente, un' avversione innata nei confronti delle ordinarie regole costituzionali democratiche. Tuttavia, FIOLKA (2007) e JOSITSCH (2005) amaramente, eppur sinceramente, ammettono l' impossibilità di una definizione meta-temporale e meta-geografica di << gruppo di lotta partigiana >>. Dunque è e sarà necessario analizzare ogni singola formazione armata ed ogni singolo contesto fattuale. Un valido parametro ermeneutico è fornito dalla << clausola democratica >> ex commi 3 e 4 Art. 260 quinque StGB, i quali impongono l' osservanza fedele ed umanitaria delle << norme del Diritto Internazionale applicabili nei conflitti armati >> (comma 4 ult. cpv. Art. 260 quinque StGB). A parere di chi scrive, non è contestabile, sotto il profilo bellico in sé, l' uso della forza, bensì l' uso non proporzionato della forza. Anche DONATSCH & WOHLERS (*ibidem*) reputano razionale il lemma << Gewalt >>, ma nel rispetto della dignità umana e della moderazione impiegata dai soggetti belligeranti (si veda, a tal proposito, l' Art. 53 del Codice Penale italiano in tema di uso legittimo delle armi da fuoco).

4. La criminalità organizzata in Svizzera ed i reati di riciclaggio e di corruzione

Come intuibile, il riciclaggio di denaro illecito costituisce un ambito delinquenziale assai appetito dalla criminalità organizzata radicatasi e mimetizzatasi nei Cantoni della Confederazione. A livello teorico, le Banche, le Borse e le Società di Gestione di Polizze e Fondi dovrebbero attenersi ad un << sistema misto >>, composto dal controllo statale (Art. 305 bis StGB) e dal << diritto >> dell' intermediario di segnalare << gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine >> (Art. 305 ter StGB). Sono automaticamente reputate come << caso grave >> le fattispecie in cui il reo << agisce come membro di un' organizzazione criminale ... agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio ... realizza una grossa cifra d' affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio >> (comma 2 lett. a, b , c Art. 305 bis StGB). Dal punto di vista strutturale-soggettivo, è riciclatore l'operatore finanziario che << compie un atto suscettibile di vanificare l' accertamento dell' origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine >> (comma 1 Art. 305 bis StGB). A dire il vero, il << diritto >> di comunicazione gode di una sciappa precettività, nonostante l' asserto solenne del comma 1 Art. 305 ter StGB, ove sono previste (*rectius* : ipotizzate) sanzioni verso << chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi , con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell' identità dell' aente economicamente diritto >>. In realtà, la tradizionale riservatezza bancaria elvetica toglie cogenza fattuale al diritto di segnalazione ex comma 2 Art. 305 ter StGB, poiché non è ragionevole pensare ad una collaborazione dell' Intermediario, come se costui dovesse indossare la divisa di un meticoloso poliziotto, spingendosi al punto di negare l' interesse commerciale e lavorativo tanto proprio quanto del cliente. Con il che, chi redige non intende formulare alcuna lode all' indirizzo di sperdute ed insospettabili filiali bancarie italiane di provincia, anch' esse non meno coinvolte nel riciclaggio dei proventi illegali della 'Ndrangheta, della Camorra o della Sacra Corona Unita. Il nodo del problema, tanto in Svizzera quanto in Italia, consiste nella scarsa prevenzione e non nella repressione tardiva di transiti monetari ormai entrati nel flusso micro-economico legale. La Dottrina elvetica germanofona parla di << astrattezza >> eccessiva degli Artt. 305 bis e 305 ter StGB, poiché si tratta di sanzioni idonee per piccoli o medi trafficanti , le quali non colpiranno mai le cupole del riciclaggio, di solito nascoste da impenetrabili Trust o Fondi Familiari "a scatola cinese". Nell' Ordinamento tedesco, viceversa, la severità è maggiormente oggettiva, mentre, nel caso dell' Art. 305 bis StGB << mancano, in concreto, conseguenze di fatto >> (CAPUS 2004)

La seconda attività prediletta dalla criminalità organizzata è la corruzione (Artt. dal 322 ter al 322 octies StGB, in vigore dallo 01/05/2000. I reati di matrice corruttiva pp. e pp. dal vigente StGB elvetico sono la corruzione attiva di Pubblici Ufficiali svizzeri, quella passiva, la concessione e, specularmente, l' accettazione di vantaggi, nonché la corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri. Alcuni, nel corso dei Lavori Preparatori proposero di statuire il valore normativo della lotta alla corruzione all' interno della Costituzione Federale. La novellazione del 2000, formata sul modello duale tedesco, ha ribadito che ogni atto corruttivo è consumato pienamente e, anzi in forma aggravata, non sulla base della sola istigazione o proposta, bensì qualora il beneficio promesso, materiale od immateriale, venga concretamente usufruito dal Pubblico Ufficiale. La corruzione è in vertiginoso aumento. In Svizzera, i Pubblici Ufficiali cantonali o federali di solito non recano a grandi e gravi scandali. Viceversa, decine di Miliardi di Franchi transitano dall' estero verso Istituti di Credito elvetici. Nel biennio 2009 – 2010, il Procuratore Generale della Confederazione ha scoperto e confiscato ingenti somme di fondi neri bonificati dal Perù verso Bellinzona, con la copertura di insospettabili Funzionari diplomatici. Nel Settembre del 2009, la Svizzera ha ratificato la Convenzione ONU contro la corruzione. Secondo le Statistiche realizzate, e salvo le inevitabili cifre oscure, ogni anno, nelle Fiduciarie dei Cantoni Zurigo, Ticino e Ginevra transitano oltre 1.800.000.000 Franchi, frutto di concussioni, malversazioni e peculati commessi in Africa, in Sud-America, ma, soprattutto, nei Paesi dell' ex Blocco Sovietico. Manca una coscienza sociale ed un' autentica percezione collettiva afferente alla fattispecie descritta nell' Art. 322 septies StGB

(corruzione di Pubblici ufficiali stranieri)

B I B L I O G R A F I A

- ARZT**, *Kommentar zu Art. 260 ter StGB*, in : SCHMID & ARZT & BERNASCONI & DE CAPITANI, *Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäsche*,, Band I, Zürich, 2007
- BAUER**, *Kriminalpolizeiliche Tagespraxis*, 2/1974
- BESOZZI**, *Organisierte Kriminalität: Synthese*, in : PIETH & von CRANACH & BESOZZI & HANETSEDER & KUNZ, *Gewalt im Alltag und organisierte Kriminalität*, Die Ergebnisse eines Nationalen Forschungsprogramms (NFP 40), Bern, 2002
- BOEDEN & HAMACHER & STÜMPER**, zit. in HAMACHER, *Deutschland im Visier*, Leipzig, 1988
- BUNDES RAT**, *Lage- und Gefährdungsanalyse Schweiz nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001*, Bericht des Bundesrates an das Parlament vom 26. Juni 2002
- CAPUS**, *Combating money Laundering in Switzerland*, in PIETH & AIOLFI (eds.), *A comparative guide to anti-Money Laundering*, Bodmin, 2004
- CASSANI**, *Le train des mesures contre le financement du terrorisme: une loi nécessaire ?*, Schweizrische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 2003
- CLAGES**, *Kriminalistik*, Heidelberg, 2/1993
- DEL PONTE** *L'organisation criminelle*, in Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 113/1995
- DONATSCH & WOHLERS**, *Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit*, Zürich, 2004
- ESTERMANN**, *Organisierte Kriminalität in der Schweiz*, Orlux Verlag, Luzern, 2002
- FALK**, *Erfassung, Beschreibung und Analyse von OK, Defizite und Fortentwicklungsmöglichkeiten bei der OK-Deskription*, in Kriminalistik, Heidelberg, 1/1997
- FERNSTÄDT**, in SCHWIND & STEINHILPER & KUBE, *Organisierte Kriminalität, Kriminalistik* Verlag, Heidelberg, 1987
- FIOLKA**, *Basler Kommentar zu Art. 260 quinque StGB*, in NIGGLI & WIPRÄCHTIGER, *Strafrecht II*, Basel, 2007
- FORSTER**, *Die Strafbarkeit der Unterstützung (insbesondere Finanzierung) des Terrorismus, Al Qaida, ETA, Brigate Rosse – das schweizerische Antiterrorismus – Strafrecht auf dem Prüfstand*, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 121/2003
- GLAESSNER & LORENZ**, *Europäisierung der Politik innerer Sicherheit: Konzept und Begrifflichkeiten*, in *Europäisierung der inneren Sicherheit*, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005
- HEINE**, *Landesbericht Schweiz*, in GROPP & SINN (Hrsg.), *Organisierte Kriminalität und kriminelle Organisationen, Präventive und repressive Massnahmen vor dem Hintergrund des 11 September 2001*, Giessener Schriften zum Strafrecht und zur Kriminologie, 2001
- JOSITSCH**, *Terrorismus oder Freiheitskampf ? - Heikle Abgrenzungsfragen bei der Anwendung von Art. 260 quinque StGB*, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 123/2005
- KERNER**, *Alkohol, Prostitution, Strip-tease, Massage, Pornographie, Glücksspiel, Waffen, Hehlsgut, Steuerbetrug*, in LKA NRW, Tischvorlage zur 71. Sitzung der AG Kripo am 17. / 18. September 1975
- KOLLMAR**, *Kriminalistik*, Heidelberg, 1/1974
- KUBE**, *Kriminalistik*, Heidelberg, 1990
- LOBSIGER**, *Verbrechensbekämpfung durch den Bund ?*, Dissertation, Bern, 1999
- NATTERER**, *Landesbericht Schweiz 2001*, in GROPP (Hrsg.), *Rechtliche Initiativen zur*

Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, Freiburg im Breisgau, 2001

ROHE, *Verdeckte Informationsgewinnung mit technischen Hilfsmitteln zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität*, Lang Verlag, Frankfurt am Main, 1998

ROULET, *Organisiertes Verbrechen : Tatbestand ohne Konturen*, in plädoyer 5/1994

SCHNEIDER, *Handwörterbuch der Kriminologie*, 3. Bd., Berlin / New York, 1975

SIELAFF, *Kriminalistik*, Heidelberg, 8-9/1983

idem *Kriminalistik*, Heidelberg, 3/1989

STEINKE, *Kriminalistik*, Heidelberg, 2/1982

STÜMPER, *Kriminalistik*, Heidelberg, 1/1985

WERNER, *Kriminalistik*, Heidelberg, 3/1982

WÜRMLI, *Terror woher – Terror wohin ?*, in JUCHLI & WÜRMLI (Hrsg.), *Auswirkungen des Terrorismus auf Recht, Wirtschaft und Gesellschaft*, Bern, 2006

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com